

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1931 DEL 16/06/2022

Proposta n. 2097 del 10/06/2022

IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: Dott. Giovanni Salis - aspettativa senza retribuzione per la durata del periodo di prova di cui all'art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. Rettifica determinazione dirigenziale n. 1854 del 09/06/2022.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Giuseppina Foddis	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Zanda	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L. R. 24/2020

SI [] NO [x]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

VISTA la deliberazione n. 33 del 21 gennaio 2020, di attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane alla Dott.ssa Patrizia Sollai;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L. R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con istanza acquisita al protocollo generale ARES, PG/2022/43971 del 10/06/2022, il Dott. Giovanni Salis, dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Dirigente Veterinario e incarico di Struttura Complessa della Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, chiede di essere collocato in aspettativa senza retribuzione a decorrere dal 15/06/2022 per tutta la durata del periodo di prova cui è sottoposto, ai sensi dell'art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. n. 502/1992, a seguito di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa *“Direzione del Distretto di Cagliari Area Vasta” presso la ASL n. 8 di Cagliari*;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dalla L. 189/2012, che recita: *“l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”*;

VISTO l'art. 12 c. 10 del CCNL 2016-2018 Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019, *...(Aspettativa)* che richiama l'art. 10, co. 8 lett. a, del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria Integrativo del CCNL 8 giugno 2000, del 10 febbraio 2004, il quale dispone che *“l'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per... un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg., del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”*;

ATTESO che l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa *“Direzione del Distretto di Cagliari Area Vasta” presso la ASL n. 8 di Cagliari* avrà decorrenza 15/06/2022;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n.1854 del 09/06/2022 nella quale erroneamente si faceva riferimento all'art. 10, c. 8 lett. b, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004, anziché al c. 8 lett. a, dello stesso articolo del CCNL;

CONSIDERATO necessario, pertanto, rettificare la Determinazione in parola al fine di individuare i corretti riferimenti contrattuali dell'aspettativa richiesta nonché la decorrenza;

RITENUTO, pertanto, di collocare il Dott. Giovanni Salis in aspettativa senza retribuzione a decorrere dal 15/06/2022 e per tutta la durata dello svolgimento del periodo di prova cui lo stesso è soggetto ai sensi dell'art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92;

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano

DETERMINA

- 1) DI COLLOCARE** il Dott. Giovanni Salis, dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente Veterinario e incarico di Struttura Complessa della Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, in aspettativa senza retribuzione, ai sensi dei disposti richiamati in narrativa, a decorrere dal 15/06/2022 e per tutta la durata del periodo di prova cui lo stesso è soggetto ai sensi dell'art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92, a seguito di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa "*Direzione del Distretto di Cagliari Area Vasta*" presso la ASL n. 8 di Cagliari,
- 2) DI RETTIFICARE** la propria Determinazione Dirigenziale n. 1854 del 09/06/2022 nella parte in cui statuisce la decorrenza nonché il riferimento all'art. 10, co. 8 lett. b, del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria del 10 febbraio 2004 anziché al c. 8 lett. a dello stesso articolo;
- 3) DI DARE ATTO** che tale periodo di aspettativa, ai sensi della normativa vigente, non è computato ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- 4) DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'all'art. 10, comma 7, del CCNL Integrativo, il rapporto di lavoro si intende risolto d'ufficio qualora alla scadenza del periodo di aspettativa il dipendente non dovesse riprendere servizio;
- 4) DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento al dipendente interessato;
- 5) D'INCARICARE** dell'esecuzione del presente atto la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico;
- 6) DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

Dott.ssa Patrizia Sollai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 16/06/2022 al 01/07/2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
